

Seminario di Formazione «Sicurezza Donna»

Modena, 27 gennaio 2018

***La difesa personale nell'ordinamento giuridico.
La legislazione a tutela della donna.***



Stefania Martino
Avvocato, Criminologa



*La difesa personale nell'ordinamento giuridico.
La legislazione a tutela della donna.*

Il profilo
giuridico

1. Le principali fattispecie giuridiche.
2. Le forme di violenza contemplate dal nostro ordinamento.
3. Come affrontare la situazione: strumenti.

Il profilo
criminologico

1. La vittima.
2. Il soggetto attivo.
3. Come affrontare la situazione: strumenti

Domande
&
Risposte

Il profilo giuridico


1. *Le principali fattispecie normative.*

OBIETTIVO

RICONOSCERE

UN COMPORTAMENTO

GIURIDICAMENTE RILEVANTE.



Sappiamo
riconoscere
un fatto di
reato?

Le principali fattispecie normative

OMICIDIO (Art. 575 C.P.)

- Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Questo precetto è presente nella legislazione di tutti i Paesi civili, da tempo immemorabile. Nel nostro ordinamento, prima ancora che nel Codice penale, il **diritto alla vita** è sancito dalla Costituzione.

Art. 2 Costituzione della Repubblica Italiana:

La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia nelle **formazioni sociali**.

Le principali fattispecie normative

« **NON UCCIDERE** »

una regola con **due** caratteristiche essenziali:

1

Non è soltanto un precetto giuridico, è una regola morale, è una norma etica, è un insegnamento religioso: è un principio universalmente riconosciuto come giusto e legittimo.

2

Nel nostro sistema giuridico, questa regola è stata originariamente concepita senza distinzioni di genere.



Art. 3 Costituzione della Repubblica Italiana:

Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** e **sono eguali** davanti alla legge, **senza distinzione di sesso**, di razza, di lingua, di religione (...).

Le principali fattispecie normative

Ma se ogni norma giuridica è
destinata indistintamente a
chiunque,
ed è posta a tutela di chiunque,
senza distinzioni di sesso, di razza,
di lingua, di religione, ecc.,
come siamo arrivati
a parlare di «femminicidio»




Le principali fattispecie normative

In Italia, nel 2016 ci sono state **120** donne vittime di femminicidio (**126** nel 2012, **130** nel 2011, **129** nel 2010).

908 dal 2005 ad oggi.

Nel 2016, si sono registrate **12** vittime di femminicidio solo in Emilia Romagna. *

Figura 1 - Omicidi di donne, per relazione con l'omicida – Anni 2007-2016
(composizioni percentuali)



Fonte: Elaborazioni Istat su dati Ministero dell'Interno

*Fonti:

- ISTAT
- CASE DELLE DONNE – Centri Antiviolenza dell'Emilia Romagna.

Le principali fattispecie normative

La parola *femicide* (comparsa per la prima volta nel 1801) diventa, a partire dal 1992, **femicide** con la criminologa Diana Russell – particolarmente attiva in quest'ambito - che la usò in un proprio saggio.

La Russell identificò nel femminicidio una categoria criminologica specifica connotata da una **violenza estrema da parte di un uomo contro una donna, «proprio in quanto donna»** ossia «**la morte della donna quale esito/conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine.**»

IL FEMMINICIDIO NELLA LEGISLAZIONE

- ▶ **15 maggio 2011 - Convenzione di Istanbul** (Convenzione sulla prevenzione della violenza contro le donne e la lotta contro la violenza domestica)
- ▶ **Legge 27 giugno 2013, n. 77 - Ratifica ed esecuzione** della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.
- ▶ **Decreto legge 14 agosto 2013 n. 93**, convertito con modifiche dalla **Legge 15 ottobre 2013 n. 119**.

Le principali fattispecie normative

PERCOSSE (Art. 581 C.P.)

- ▶ Chiunque **percuote** taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.
- ▶ Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Le principali fattispecie normative

LESIONE PERSONALE (Art. 582 C.P.)

- Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva **una malattia nel corpo o nella mente**, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
- Se la malattia ha una **durata non superiore ai venti giorni** e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art. 583 C.P.).

La lesione personale è **grave**, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (2).

La lesione personale è **gravissima**, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Le principali fattispecie normative

VIOLENZA SESSUALE (Art. 609 bis C.P.).

- ▶ Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a **compiere** o **subire atti** sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
- ▶ Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
 - 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 - 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
- ▶ Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Le principali fattispecie normative

MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE (Art. 660 C.P.)

- ▶ Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, **reca a taluno molestia o disturbo** è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.
- ▶ Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

La fattispecie delle molestie è regolamentata in modo generico: qualunque comportamento insistente e inopportuno può configurare una molestia. Il comportamento diviene una **«molestia sessuale»** quando vengono adottate espressioni volgari, allusioni a sfondo sessuale, o atti di corteggiamento invasivo ed insistente, sgraditi alla vittima.

Le principali fattispecie normative

ATTI PERSECUTORI (Art. 612 Bis C.P.)

- ▶ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno **in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura** ovvero da ingenerare **un fondato timore per l'incolumità** propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
- ▶ La pena è aumentata **se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato**, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso **attraverso strumenti informatici o telematici**.
- ▶ La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità (...) ovvero con armi o da persona travisata.

Le principali fattispecie normative

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI (Art. 572 C.P.)

- Chiunque (...) maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
- Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni

La fattispecie ricomprende **una serie di condotte violente**, attuate in modo **ripetuto e continuato**, in via **alternativa o cumulativa**.

I comportamenti maltrattanti possono consistere in aggressioni di tipo psicologico (ingiurie, minacce, privazione di mezzi economici o di sostentamento, prospettazione dell'allontanamento dai figli) o in aggressioni fisiche (percosse, lesioni, costrizioni in ambito sessuale), o nella combinazione di entrambe le tipologie di condotta.

Le principali fattispecie normative

«Se parli con qualcuno di questa storia, te la faccio pagare»...

«La prossima volta che il tuo collega ti chiama a casa gli spacco la faccia»...

MINACCIA (Art. 612 C.P.)

- ▶ Chiunque minaccia ad altri un **ingiusto danno** è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.
- ▶ Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Le principali fattispecie normative

«Tu non esci vestita così, vai a cambiarti»...

«Non ho alcuna intenzione di andarmene, io resto in questa casa, non riuscirai a liberarti di me»...

VIOLENZA PRIVATA (Art. 610 C.P.)

- Chiunque, con violenza o minaccia, **costringe** altri a fare, **tollerare od omettere** qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Le principali fattispecie normative

OBIETTIVO

RICONOSCERE UN COMPORTAMENTO GIURIDICAMENTE RILEVANTE.

CONCLUSIONI

LE FATTISPECIE PIÙ GRAVI SONO IMMEDIATAMENTE RICONOSCIBILI COME «REATI», MA LE CONDOTTE VIOLENTE PIÙ FREQUENTI SONO QUELLE DI MINORE GRAVITÀ: SI TRATTA DI COMPORTAMENTI A CUI CI SIAMO ABITUATI, DIFFICILI DA INQUADRARE COME «FATTI DI REATO», PERCHÉ FIN TROPPO COMUNI.

Il profilo giuridico

2. Le forme di violenza contemplate dal nostro ordinamento.

OBIETTIVO

**DISTINGUERE LE FORME DI VIOLENZA
PER DIFFERENZIARE LA DIFESA**

Le forme di violenza contemplate dall'ordinamento

FISICA (O MATERIALE)

Consiste nell'uso della forza fisica, finalizzata a **costringere una persona a fare o subire** un dato comportamento.



LA VITTIMA VIENE COSTRETTA CON LA FORZA A FARE QUALCOSA O A SUBIRLA.

Le forme di violenza contemplate dall'ordinamento

MORALE (O PSICOLOGICA)

Si esprime attraverso **comportamenti che incidono** sulla **volontà** e sulla **libertà morale** della vittima, condizionando il suo comportamento.



IN ASSENZA DI TALE CONDIZIONAMENTO,
LA VITTIMA AGIREBBE DIVERSAMENTE.

Le forme di violenza contemplate dall'ordinamento

SESSUALE


Consiste nella **costrizione fisica** o nella **coazione psicologica** della vittima a **compiere** o a **subire** atti di **natura sessuale**.



LA VIOLENZA PUÒ SCATURIRE QUINDI
DALL'USO DELLA FORZA MATERIALE OVVERO
DA UN CONDIZIONAMENTO PSICOLOGICO.


Come affrontare la situazione: strumenti

**VIOLENZA
FISICA**




ALLONTANARE
IL SOGGETTO MALTRATTANTE

**VIOLENZA
PSICOLOGICA**



CONQUISTARE
AUTOSTIMA ED AUTONOMIA

**VIOLENZA
SESSUALE**



GESTIRE
I MECCANISMI RELAZIONALI

Le principali fattispecie normative

OBIETTIVO

DISTINGUERE LE FORME DI VIOLENZA PER DIFFERENZIARE LA DIFESA

CONCLUSIONI

LE DIVERSE FORME DI VIOLENZA SI CONTRASTANO CON STRUMENTI DIFFERENTI.

ADOTTARE INDISCRIMINATAMENTE UNO STRUMENTO PIUTTOSTO CHE UN ALTRO NON GARANTISCE UNA DIFESA EFFICACE.

Il profilo giuridico

3. *Come affrontare la situazione:
strumenti.*

OBIETTIVO

CONTRASTARE IL COMPORTAMENTO
ILLEGITTIMO

USANDO GLI STRUMENTI DI TUTELA
OFFERTI DALL'ORDINAMENTO.

Come affrontare la situazione: strumenti

ANALISI OGGETTIVA

- Valutare il gesto aggressivo o violento *in relazione al contesto* situazionale.
- Individuare gli elementi che fanno di quel gesto un comportamento *anomalo*.
- Gestire quel comportamento (anomalo) usando strumenti *legittimi*.

Come affrontare la situazione: strumenti

RISPOSTA SOGGETTIVA

- Rifiutare l'approccio aggressivo in modo chiaro ed inequivocabile per l'aggressore.
- Informare della situazione una terza persona (un familiare, un amico, una persona vicina).
- Rivolgersi alle istituzioni e a soggetti qualificati.

Come affrontare la situazione: strumenti

Il ricorso alle Autorità ed alle Istituzioni

A seconda dei casi, è possibile rivolgersi:

- alle **Forze dell'Ordine** (per richiedere un intervento diretto o l'emissione di provvedimenti di diffida e ammonimento);
- all'**Autorità Giudiziaria** (per ottenere la separazione, il divorzio, o provvedimenti di allontanamento dalla casa coniugale e dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, per denunciare);
- ai **Servizi Sociali** (per ottenere indicazioni sulla gestione delle relazioni e supporto psicologico);
- ai **Centri Antiviolenza** (per informazioni sulle forme di tutela e di sostegno psicologico e materiale).

Come affrontare la situazione: strumenti

La querela

La maggior parte delle fattispecie richiamate è punibile **a querela di parte**: la persona offesa **ha diritto di scegliere** se far perseguire o meno dalle Autorità il responsabile della violenza subita.

La querela non rappresenta *sempre* lo strumento in grado di eliminare l'abuso e, anzi, in talune circostanze deve adottarsi solo **dopo aver approntato altri strumenti**.

Tuttavia, **tale strumento** (pur non essendo l'unico) **esiste**, e **farne uso** dipende da una **libera scelta che deve compiere la parte offesa**.

Come affrontare la situazione: strumenti

DIFESA LEGITTIMA (art. 52 c.p.)

- ▶ Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla **necessità** di difendere un diritto **proprio od altrui** contro il **pericolo attuale** di **un'offesa ingiusta**, sempre che la difesa sia **proporzionata** all'offesa.
- ▶ Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati **usa un'arma** legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
 - a) la propria o la altrui incolumità;
 - b) i beni propri o altrui, **quando non vi è desistenza** e vi è **pericolo d'aggressione**.
- ▶ La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Le principali fattispecie normative

OBIETTIVO

CONTRASTARE IL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO USANDO GLI STRUMENTI DI TUTELA OFFERTI DALL'ORDINAMENTO.

CONCLUSIONI

LA TUTELA GIURIDICA
DIPENDE DA PRECISE SCELTE CHE LA
VITTIMA DEVE COMPIERE.



La parola chiave è
INFORMAZIONE



Il profilo criminologico

1. La vittima.

OBIETTIVO

INDIVIDUARE I FATTORI
CHE FANNO
DI UN SOGGETTO
UNA POTENZIALE VITTIMA

La vittima

- ▶ In alcuni casi, vittima di un atto violento è un soggetto che, per circostanze di fatto, di tempo o di luogo, diventa destinatario dell'aggressione ma che, dal punto di vista dell'aggressore, si presenta come **soggetto indifferente** o comunque **irrilevante**.
- ▶ Obiettivo dell'aggressore, in tali casi, è *il compimento del crimine, non il compimento di un crimine nei confronti di un determinato soggetto.*

La vittima

- ▶ In altri casi, invece, la **violenza viene intenzionalmente indirizzata dall'aggressore** verso soggetti che presentano – consapevolmente o inconsapevolmente – determinati requisiti o talune caratteristiche. Si tratta dei cd. «**fattori vittimogeni**»: per l'aggressore **non è indifferente** colpire un soggetto o un altro, **la vittima viene individuata sulla base di** alcune sue **peculiarità** oppure di alcuni suoi **comportamenti**.
- ▶ Quando l'obiettivo dell'aggressore non è *compiere un crimine*, bensì **colpire un determinato soggetto**, il *comportamento della vittima è fondamentale*.

La vittima

- ▶ Concludendo, è impossibile prevedere gli **eventi** che fanno di un soggetto una **vittima casuale**: l'aggressione potrebbe avvenire indifferentemente ai danni di un soggetto o di un altro poiché **le caratteristiche della persona sono pressoché irrilevanti** per l'aggressore.
- ▶ In queste circostanze, la vittima - pur non potendo impedire l'evento - potrà **affrontare le circostanze** in modo da limitare i danni.

La vittima

- ▶ In tutti gli altri casi è invece possibile – e, anzi, consigliabile – prevedere determinati fattori di rischio, evitando situazioni e comportamenti **che espongono la potenziale vittima** al pericolo di una aggressione.
- ▶ **Adottando determinati atteggiamenti**, l'aggressione può essere scoraggiata o sventata.

La vittima

OBIETTIVO

INDIVIDUARE I FATTORI CHE FANNO DI UN SOGGETTO UNA
POTENZIALE VITTIMA

CONCLUSIONI

A VOLTE
SI PUÒ SCEGLIERE
DI NON DIVENTARE (O RESTARE) VITTIME.



Il profilo criminologico

2. Il soggetto attivo.

OBIETTIVO

DISTINGUERE

LE TIPOLOGIE DI AGGRESSORE

Il soggetto attivo

- ▶ Il gesto violento può essere agito da un soggetto normalmente stabile ed equilibrato, non abitualmente dedito al crimine, sicché l'atto nasce da particolari circostanze di fatto, di tempo o di luogo, più che da una scelta predeterminata dell'aggressore.

Il soggetto attivo

- ▶ Ma il gesto violento può anche scaturire dall'**intenzione** dell'aggressore, o dipendere dalle sue condizioni fisiche o mentali, come pure da alcuni tratti della sua **personalità**.

Il soggetto attivo

Lo stesso, identico gesto violento può essere compiuto
da

A

Soggetto mentalmente sano,
equilibrato, socialmente inserito,
stabile, persona «normale».

oppure da

B

Soggetto mentalmente disturbato,
patologico, in stato di alterazione
o di intossicazione, disadattato.

La reazione della vittima, la *difesa*,
non può essere uguale

Il soggetto attivo

OBIETTIVO

DISTINGUERE LE TIPOLOGIE DI AGGRESSORE

CONCLUSIONI

LA REAZIONE AD UNA AGGRESSIONE
NON VA RAPPORTATA AL TIPO DI
AGGRESSIONE,
MA AL TIPO DI AGGRESSORE.



Il profilo criminologico

3. *Come affrontare la situazione:
strumenti.*

OBIETTIVO

CENTRARE LA DIFESA

Come affrontare la situazione: strumenti

Il comportamento di

A

Si contrasta con

**AZIONI
GIURISDIZIONALI
E
COSTRUZIONE
DI UNA RETE
ISTITUZIONALE**

Come affrontare la situazione: strumenti

Il comportamento di

B

Si contrasta con

**SCELTE
COMPORTAMENTALI
E
METODO
DI GESTIONE
DELLE
SITUAZIONI DI CRISI**

Il soggetto attivo

OBIETTIVO

CENTRARE LA DIFESA

CONCLUSIONI

LA RISPOSTA AD UNA AGGRESSIONE
NON PUÒ ESSERE FRUTTO DELL'ISTINTO DEL
MOMENTO, DEVE NASCERE DA UN
PERCORSO ATTENTO E CONSAPEVOLE,
RIVOLTO ALLA RISOLUZIONE.



La parola chiave è
CONSAPEVOLEZZA.

Bibliografia

- ▶ BALLONI A., *Criminologia in prospettiva*, Ed. Clueb, Bologna, 1986.
- ▶ BARSOTTI A., DESIDERI G.: *Stalking. Quando il rifiuto di essere rifiutati conduce alla violenza*, Salani Editore S.p.A., Milano, 2011.
- ▶ BIONDI M., *Comunicazione con il paziente: il metodo END*, Alpes, 2014
- ▶ CARETTI V., CRAPARO G., MANZI G.S., SCHIMMENTI A. (a cura di), *Stalker. Psicopatologia del molestatore assillante*, Giovanni Fioriti Editore, 2015.
- ▶ FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, T. I, Zanichelli, 2013.
- ▶ FONAGY P., *Psicoanalisi e teoria dell'attaccamento*, Tr. It. Raffaello Cortina, Milano, 2001.
- ▶ GABBARD GLENN O., *Psichiatria Psicodinamica*, Raffaello Cortina Editore, 2014.
- ▶ LATTANZI G. – LUPO E., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. XI, T. I, Giuffrè, 2010.
- ▶ NISCO A., *La tutela penale dell'integrità psichica*, Giappichelli, 2012.



*Grazie
per la Vostra attenzione.*

Stefania Martino
Avvocato, Criminologa

Seminario di Formazione «Sicurezza Donna» – Modena 27-01-2018